

Causa D.M. e N. c. Italia – Prima Sezione – Sentenza 20 gennaio 2022 (ricorso n. 60083/19)

Art. 8 – Vita familiare – Dichiarazione di adottabilità di una minore – Perizie non disposte – Allontanamento definitivo e irreversibile – Esistenza di soluzioni meno radicali – Nessuna considerazione della necessità di preservare, per quanto possibile, il legame tra madre e figlia – Madre in situazione di vulnerabilità – Motivi insufficienti – Assenza di proporzionalità – Violazione – Sussiste.

Le autorità nazionali devono dimostrare in modo convincente che, nonostante l'esistenza di soluzioni meno drastiche, la misura dell'adozione sia l'opzione più adeguata e corrispondente all'interesse superiore del minore. Il procedimento nazionale che non preveda garanzie proporzionate alla gravità dell'ingerenza nella vita familiare e degli interessi in gioco, tra cui l'esperimento di una perizia – volta a valutare le capacità genitoriali della madre, il funzionamento psicologico e le necessità evolutive della minore, nonché la capacità funzionale della madre di rispondere a tali necessità – e la valutazione dell'efficacia di misure alternative meno cariche di conseguenze rispetto alla dichiarazione di adottabilità, viola il diritto alla vita familiare tutelato dall'articolo 8 della Convenzione.

Fatto. Il caso in esame concerne la dedotta violazione del diritto al rispetto della vita familiare di una cittadina cubana (la prima ricorrente, ovvero la sig.ra D.M.), che agisce anche per conto di sua figlia (la seconda ricorrente, ovvero N.), in ragione della dichiarazione di adottabilità di quest'ultima.

Più in dettaglio, la seconda ricorrente è nata dalla relazione tra la prima ricorrente e A.P., relazione terminata nel 2014. Il 18 febbraio 2013 la prima ricorrente si presentò ai servizi sociali chiedendo aiuto e affermando che A.P. l'aveva maltrattata. Su iniziativa del pubblico ministero, il tribunale ordinò il collocamento della seconda ricorrente, minore di età, e di sua madre presso una comunità a Brescia, dove entrambe rimasero per circa un anno. Con provvedimento del 14 gennaio 2014, il tribunale autorizzò le due ricorrenti a ritornare presso l'abitazione familiare e ordinò ai servizi sociali di offrire un sostegno ai genitori e un aiuto educativo alla minore, ma a seguito di nuovi comportamenti violenti di A.P. nei confronti della prima ricorrente il tribunale affidò la minore ai servizi sociali e la collocò in una idonea struttura di accoglienza con sua madre, la quale nel 2015, avendo trovato lavoro come addetta alle pulizie in un albergo, ritrovò la sua indipendenza economica e chiuse definitivamente la sua relazione con A.P..

Tuttavia, in due relazioni datate 8 e 23 giugno 2015, gli assistenti sociali della struttura indicarono che erano emerse alcune problematiche e, in particolare, che la prima ricorrente aveva delle modalità educative poco adeguate e teneva dei comportamenti inappropriati (quali la pubblicazione su Facebook di alcune foto “in pose provocanti” e l'affidamento della figlia, durante il suo orario di lavoro, a un uomo anziano di origine egiziana) e raccomandarono al tribunale di valutare l'ipotesi di collocare la seconda ricorrente in affidamento eterofamiliare. Inoltre, a seguito di quanto riferito da diverse altre persone ospiti della struttura (secondo le quali la prima ricorrente avrebbe avuto dei rapporti sessuali in presenza della figlia e comunque frequentato diversi uomini, con pesanti effetti psicologici nei confronti della minore) gli assistenti sociali ritennero che non fosse più possibile continuare ad accogliere le due ricorrenti. Nel frattempo, la ricorrente aveva informato la coordinatrice della struttura della sua intenzione di trovare un alloggio con il suo nuovo compagno, da cui era rimasta incinta, e di volerlo sposare.

Di conseguenza, avendo il pubblico ministero richiesto la sospensione della responsabilità genitoriale della prima ricorrente sulla seconda ricorrente, nonché l'avvio di una procedura di adozione e la collocazione di quest'ultima presso una famiglia affidataria, con una sentenza immediatamente esecutiva del 15 dicembre 2015 il tribunale dichiarò lo stato di adottabilità della seconda ricorrente. Pertanto, sospese la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e dispose l'affidamento pre-

adottivo della minore a una coppia. Il tribunale sospese anche gli incontri tra la bambina e i suoi genitori e, in particolare, indicò che l'interruzione del rapporto tra le due ricorrenti avrebbe dovuto essere graduale. Tale valutazione era fondata sulle diverse relazioni redatte dagli assistenti sociali della struttura e dai servizi sociali, ad avviso delle quali la prima ricorrente non era in grado di recuperare le sue capacità genitoriali per una serie di ragioni (l'aver avuto altre due figlie di cui non si occupava da anni, l'aver avuto uno stile di vita instabile, l'aver avviato relazioni sentimentali con diversi uomini e l'essere successivamente rimasta incinta, il non concentrare la sua attenzione su sua figlia e l'averle trasmesso abitudini nocive anche con riferimento all'educazione alimentare), anche alla luce del comportamento sessualizzato della minore. Per effetto della sentenza le due ricorrenti furono separate.

Il 10 marzo 2016 la prima ricorrente interpose appello contro questa sentenza, reiterando la richiesta di una perizia già presentata in primo grado. Tuttavia, con sentenza del 1° luglio 2016, la corte d'appello di Brescia respinse l'appello dell'interessata e confermò la sentenza del tribunale, il quale ad avviso dei giudici d'appello aveva svolto un'indagine completa e autonoma relativamente alle capacità genitoriali della prima ricorrente e allo stato di salute psichica della figlia. La corte d'appello sottolineava che anche se era possibile che la madre potesse recuperare la capacità genitoriale in futuro, era tuttavia preferibile, nell'interesse immediato della minore, dichiararla in stato di adottabilità.

Il 30 settembre 2016 la prima ricorrente propose ricorso per cassazione. Essa lamentava la violazione dell'articolo 15 della legge n. 184 del 1983 e dell'articolo 8 della CEDU, a causa dell'omesso espletamento della perizia richiesta. Tuttavia, con sentenza del 12 febbraio 2019, la Corte di cassazione respinse il ricorso, ritenendo che la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità, anche se non teneva conto della richiesta di una perizia sulle capacità genitoriali, non fosse contraria alla legge, dal momento che non vi era stata una «mancanza assoluta di motivazione» della sentenza in questione.

Di qui il ricorso alla Corte EDU per l'invocata violazione dell'art. 8 della CEDU, sotto il profilo del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Le ricorrenti sostenevano infatti che i motivi adottati dai giudici interni per dichiarare lo stato di adottabilità della seconda ricorrente non corrispondevano alle circostanze «del tutto eccezionali» che possono giustificare una rottura del legame familiare, e che le autorità italiane non avevano adottato tutte le misure che si potevano ragionevolmente esigere da esse in modo da evitare l'allontanamento definitivo e irreversibile della figlia da sua madre.

Diritto. La Prima sezione affronta il caso in composizione plenaria.

La Corte considera accertato in maniera inequivocabile, anche in quanto non contestato dalle parti, che le decisioni controverse pronunciate nel corso del procedimento dinanzi agli organi giudiziari interni costituiscono un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare sancito dall'art. 8 CEDU; che tali decisioni siano previste dalla legge e perseguano degli scopi legittimi, quali la «protezione della salute o della morale» e «dei diritti e delle libertà» dei minori. Essa si occupa quindi della questione se tale ingerenza sia «necessaria in una società democratica» e proporzionale ai sacrifici imposti alle ricorrenti.

Sul punto, la Corte osserva che i giudici interni hanno ritenuto, al fine di procedere alla dichiarazione dello stato di adottabilità della seconda ricorrente, che la prima ricorrente non avesse capacità genitoriali a causa del suo comportamento, basandosi essenzialmente sulle relazioni dei servizi sociali e dei responsabili della struttura di accoglienza, nonché sulle audizioni delle parti effettuate dal

giudice. Tuttavia, ad avviso della Corte, nel caso di specie non era stato dimostrato che la bambina fosse stata esposta a situazioni di violenza o di maltrattamento né ad abusi sessuali comprovati, e i tribunali non avevano nemmeno accertato delle carenze affettive o uno stato di salute preoccupante o uno squilibrio psichico nei genitori. Di conseguenza, la Corte constata che la decisione di rompere il legame familiare non era stata preceduta da una valutazione seria e scrupolosa della capacità della prima ricorrente di esercitare il suo ruolo di genitore, del legame affettivo tra le due ricorrenti, nonché dello stato psicologico della minore, e in particolare da nessuna perizia psicologica. Le autorità italiane non si sono quindi sforzate adeguatamente di prendere in considerazione la necessità fondamentale di preservare quanto più possibile il legame tra la ricorrente e sua figlia. Inoltre, la Corte rileva che le valutazioni negative sul comportamento sessuale dell'interessata non risultano determinanti per valutare le sue capacità genitoriali, e che non era stato indicato alcun motivo, ad eccezione di quello relativo al tempo necessario che sarebbe servito alla prima ricorrente per recuperare le sue capacità genitoriali, per giustificare l'adozione di una misura così radicale come la dichiarazione di adottabilità, né era stato fatto alcun tentativo per valutare l'efficacia di misure alternative meno cariche di conseguenze.

In conclusione, la Corte ritiene che le autorità interne non abbiano dimostrato in maniera convincente che, in presenza di soluzioni meno radicali, la misura della dichiarazione di adottabilità della seconda ricorrente costituisca l'opzione più appropriata per la tutela dell'interesse superiore della minore e che, nonostante il margine di apprezzamento riservato alle autorità interne, l'ingerenza nella vita familiare della ricorrente non risulti proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Inoltre, la procedura in causa non aveva presentato garanzie proporzionate alla gravità dell'ingerenza e degli interessi in gioco. Pertanto, essa conclude che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

Come conseguenza della violazione, e tenuto conto delle circostanze particolari della causa e della necessità urgente di porre fine alla violazione del diritto delle ricorrenti al rispetto della loro vita familiare, la Corte – pur rammentando che lo Stato convenuto resta libero, in linea di principio, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 46 § 1 della Convenzione, purché tali mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte – invita le autorità interne a riesaminare, entro breve termine, la situazione delle due ricorrenti alla luce della sentenza, e ad adottare le misure appropriate nell'interesse superiore della minore. Inoltre, la Corte accorda alle ricorrenti la somma di 42.000 euro a titolo di danno morale e di 10.000 euro per le spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 184 del 1983

Art. 8 CEDU

PRECEDENTI

Strand Lobben e altri c. Norvegia, n. 37283/13

K. e T. c. Finlandia, n. 25702/94

S.H. c. Italia, n. 52557/14

A.I. c. Italia, n. 70896/17